

Tribunale Palermo Sezione Lavoro

Sentenza 11 novembre 2025

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 13840/25, promosso, ai sensi dell'art. 28 St. lav., dalla [REDACTED]
[REDACTED] DI PALERMO, in persona del Segretario Provinciale, rappresentata e difesa dagli Avv. ti (...) e (...), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, ai domicili digitali indicati in ricorso;

Ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE (...) DI PALERMO;

Convenuti contumaci

Letti gli atti; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30/10/2025;

OSSERVA:

Va in primo luogo rilevata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituto scolastico convenuti, non costituitisi, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo.

Ciò premesso, con il proposto ricorso l'organismo provinciale della [REDACTED]
[REDACTED] di Palermo si duole della condotta del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale (...) DI PALERMO, che con circolare n. 66/2025, revocando la propria precedente circolare n. 62/2025, ha così disposto:

premesso che l'art. 4 comma 2 dei CCNQ 4 dicembre 2017, sottoscritto tra l'Aran e i sindacati di categoria, prevede che l'ordine del giorno delle assemblee sindacali deve riguardare materie "di interesse sindacale e del lavoro";

- atteso che Vo.d.g. dell'assemblea sindacale FLC CGIL, di lunedì 29 settembre 2025 prevede come unico punto "Occhi su Gaza: come fermare l'occupazione del territorio palestinese e sviluppare una vera cultura della pace."

Per questi motivi si ritiene che l'assemblea richiesta non risulti conforme a quanto previsto dal contratto collettivo e va pertanto revocata la precedente circolare.

Si rammenta al personale che qualora intendesse partecipare alla suddetta assemblea dovrà effettuare regolare richiesta di permesso.

Ritiene che tale condotta del dirigente scolastico sia lesiva delle prerogative del sindacato sul luogo di lavoro, nonché diretta a impedire l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e debba essere oggetto di inibitoria, anche per il futuro. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. La formula utilizzata dall'art. 4, comma 2, del CCNQ 4/12/2017, nel delineare l'oggetto dell'assemblea, è la medesima prevista dall'art. 20 L. n. 300/70.

Tale locuzione deve interpretarsi in senso ampio, cosicché il diritto di assemblea non può ritenersi limitato soltanto alle rivendicazioni salariali ovvero all'organizzazione del lavoro, ma deve estendersi a tutte le materie che, in un determinato contesto storico, il Sindacato ritenga di proprio interesse, conformemente alle previsioni statutarie.

A tal proposito deve rilevarsi che lo Statuto della [REDACTED] di Palermo prevede che:

La [REDACTED] promuove la solidarietà e la cooperazione internazionale. 1. La [REDACTED] assume la pace, il ripudio della guerra ed il rifiuto della violenza quali valori fondativi della propria identità; ricercare, conoscere, insegnare ed apprendere sono e devono rimanere risorse di pace.

2. La [REDACTED] basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza ed opera per la sua difesa e la sua piena attuazione.

Tali obiettivi sono pienamente attuativi dei valori enunciati dalla Costituzione all'art. 3, comma 2 Cost., e all'art. 11 Cost.

E' quindi evidente che i temi oggetto dell'Assemblea (tenere alta l'attenzione su quanto succede in Palestina ma al tempo stesso di informare le nostre iscritte e iscritti sulla missione internazionale della Global Sumud Flotilla che cerca di rompere l'assedio a Gaza e auspica di aprire un corridoio umanitario; inoltre, e di grande importanza, si è voluto dare voce alle nostre colleghe e colleghi in Palestina), diretti alla sensibilizzazione degli iscritti in ordine alla situazione del conflitto Israelo-Palestinese, le cui ripercussioni sul piano interazionale, soprattutto sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, sono innegabili; alla solidarietà con i lavoratori del medesimo settore operanti in Palestina; all'informazione sull'attività di una missione marittima internazionale avente, tra i suoi scopi dichiarati, anche l'apertura di un corridoio umanitario; possono sicuramente ritenersi riconducibili all'alveo delle suddette finalità solidaristiche, di cooperazione internazionale, di

promozione della pace e ripudio della guerra rientranti tra gli scopi della FLC -CGIL a norma dello Statuto.

Si tratta di temi che non possono ritenersi esulanti dagli interessi dei lavoratori, atteso che la promozione di condizioni di pace e giustizia tra le Nazioni (art.11 Cost) e del rispetto per la persona umana, nei suoi diritti fondamentali, costituisce la premessa necessaria per il progresso economico e sociale e per l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, Cost.

E se il perseguimento di tali obiettivi di rilievo costituzionale legittima, secondo Corte Cost. n. 290/74, anche lo sciopero c.d. politico, a fortiori non può essere escluso dalle materie oggetto del diritto di assemblea, di cui all'art. 20 St. Lav. ed all'art. 4 CCNQ 4/12/2017, in attuazione del principio sancito dall'art. 21 Cost.

In virtù di tali considerazioni e tenuto conto dell'orientamento consolidato della Corte di legittimità, secondo cui il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, ove questo, alla stregua di una valutazione globale, non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria che per la situazione di incertezza che ne consegue (v. da ult. Cass. 13860/19), va dichiarata la natura antisindacale del comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "(...) descritto in motivazione, e va ordinato al Ministero dell'Istruzione ed a quest'ultimo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. n. 330/70;

nella contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto comprensivo Statale (...) di Palermo;

Dichiara la natura antisindacale del comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Statale (...) come descritto in motivazione, e ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed al suindicato Dirigente scolastico la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti. Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.

Così deciso in Palermo, il 11/11/2025